



**Tribunale Ordinario di Como**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6544/2015**

Il Giudice dr. Laura Serra,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2018,

ha pronunciato la seguente

**- ORDINANZA -**

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato

**DA**

**[REDACTED]** e **[REDACTED]**, rappresentati e difesi dagli avv.ti GIOVANNI MURGIA  
E ANDREA MARCINKIEWICZ

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI COMO** [C.F. 80005370137], rappresentato e difeso dall'avv. MARCIANO MARIA  
ANTONIETTA

**[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**; **[REDACTED]**, **[REDACTED]**

**[REDACTED]** rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE MARCO BELVEDERE

**RESISTENTI**

**OSSERVATO CHE**

- con ricorso depositato ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** hanno  
chiesto al giudice competente nel merito di adottare con urgenza tutti i provvedimenti idonei e  
necessari al fine di contenere le immissioni acustiche connesse agli esercizi di somministrazione



alimenti e bevande e intrattenimento presenti in Piazza De Gasperi entro i limiti della normale tollerabilità;

- i ricorrenti hanno lamentato, richiamando quanto già dedotto nel merito, che le continue ed intollerabili immissioni di rumore provenienti dall'esercizio delle attività recettive presenti su piazza De Gasperi, sulla quale affaccia la loro abitazione, costituiscono serio pregiudizio per la salute e compromettono il normale svolgimento della vita quotidiana all'interno della proprietà, specie in orario serale e notturno;

- a sostegno della domanda proposta in via cautelare, in particolare, i signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno dedotto che:

1) relativamente al *fumus boni iuris*, il CTU nominato nella causa di merito, depositando la propria relazione peritale nel dicembre 2017, aveva rilevato all'interno dell'abitazione attorea il superamento dei limiti di accettabilità amministrativa e di tolleranza giurisprudenziale delle immissione acustiche provenienti dall'esercizio delle attività commerciali di Piazza De Gasperi, non mancando di sottolineare che il superamento di detti limiti si poneva oltre i "valori di attenzione, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente"; - a fronte di tali risultanze, essi avevano richiesto al Comune l'annullamento/revoca delle autorizzazioni temporanee condizionate, per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciate ai resistenti; - ciò nonostante, il Comune aveva prorogato le concessioni, mantenendo inalterata la situazione;

2) sotto il profilo del *periculum in mora*, dal 2012 essi erano costretti a sopportare fenomeni immissivi di entità talmente significativa da pregiudicare il loro diritto alla salute e al riposo, a maggior ragione con l'avvicinarsi del periodo estivo, nel quale si assiste al netto incremento degli avventori dei locali in orario serale.

Si sono costituiti in giudizio [REDACTED], [REDACTED], di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, i resistenti si sono limitati a muovere osservazioni nei confronti della CTU elaborata nell'ambito del giudizio di merito, rappresentando che a parer loro la consulenza peritale avrebbe omissso di accertare adeguatamente il superamento dei limiti in base al criterio comparativo sul rumore di fondo e sul rumore residuo, secondo i principi enunciati anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità. Gli



esercenti, inoltre, hanno dedotto di aver già provveduto a presentare alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Como un progetto per la risoluzione definitiva della problematica immissiva, mediante costruzione di dehor chiuso, e che il Comune di Como avrebbe dovuto, per parte sua, pedonalizzare l'area nelle ore notturne, in modo da contenere il fenomeno immissivo derivante anche dal traffico veicolare.

Il Comune, costituendosi nel procedimento e ribadite le eccezioni preliminari sollevate nel giudizio di merito – difetto di giurisdizione del GO, inammissibilità per violazione degli artt. 4 e 5 LAC della domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti autorizzatori; inammissibilità dell'azione ex art. 844 c.c. per carenza dei presupposti; - ha dedotto l'insussistenza del *fumus boni iuris*, criticando nel merito la CTU; e del *periculum in mora*, sempre facendo riferimento alla opinabilità delle valutazioni elaborate dal consulente tecnico di ufficio.

Si sono altresì costituite le assicurazioni terze chiamate, le quali si sono associate alle difese svolte dall'assicurato ente.

All'udienza del 16 maggio 2018, è stato disposto un rinvio, alla luce della volontà conciliativa espressa dalle parti costituite, all'udienza del 13.6.2018 nell'ambito della quale, preso atto dell'impossibilità delle parti di addivenire ad un accordo transattivo nelle more, il giudice si è riservato di provvedere.

### **RITENUTO CHE**

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

#### **Sulle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Como**

Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune di Como.

Va premesso che l'Ente locale fonda tale eccezione sull'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, rilevando che l'azione di condanna può essere proposta innanzi al GA anche in via autonoma; che nel caso di specie la posizione giuridica soggettiva degli attori deve qualificarsi come interesse legittimo e che essi non hanno provveduto ad impugnare alcuna delle concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Comune di Como.



Tale ragionamento argomentativo, tuttavia, non è condivisibile.

Va affermato che la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedono tutela sia in sede di merito sia nel presente procedimento cautelare deve essere qualificata come diritto soggettivo, da identificarsi nel diritto alla salute, diritto inviolabile ed assoluto che non trova compressioni nell'esercizio del potere pubblico dell'amministrazione.

Muovendo da tale prima considerazione si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie del tutto analoghe a quella di specie, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria *“poiché l'azione, diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle immissioni intollerabili non investe nessun provvedimento amministrativo, deducendosi a fondamento della duplice pretesa, inibitoria e risarcitoria, la lesione del diritto di pacifico e tranquillo godimento degli immobili di proprietà, nonché del preminente diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost”*, richiamando peraltro il principio già affermato in plurime pronunce in materia di immissioni (cfr. ex multis: Cass. Sez. Unite, 06 settembre 2013, n. 20571, riguardante immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico; Cass. Sez. Unite 27 febbraio 2013, n. 4848 relativa ad un caso di immissioni acustiche provenienti da un'area giochi, realizzata in un parco comunale; Cass. (ord.), Sez. Unite, 13 dicembre 2007, n. 26108, relativa a una fattispecie in cui si lamentavano pregiudizievoli esondazioni su un terreno di acque derivanti da una condotta collegata al depuratore comunale), secondo cui *“l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, (delle regole tecniche, ovvero) dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (o ad un non facere), giacché la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. In particolare è stato affermato da questa Corte che nelle controversie che hanno ad oggetto (come la presente) la tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è*



*devoluta alla cognizione del giudice ordinario*” (Cass. Sez. Unite (ord.) 8 marzo 2006 n. 4908 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22116 del 20/10/2014 e da ultimo Cass. 14180/2016).

Alla luce di tali principi, l’eccezione di carenza di giurisdizione non può trovare accoglimento, così come devono essere rigettate le ulteriori e connesse eccezioni, sollevate dal Comune, tenuto conto che: - il presente procedimento non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo che non viene scrutinato quanto alla sua legittimità, ma verte sulla lesione di un bene (quale il diritto alla salute) che proprio in quanto inviolabile non può essere conformato dal potere pubblico e limitato da provvedimenti amministrativi, a prescindere dall’avvenuta impugnazione degli stessi da parte degli interessati.

Senza infatti contravvenire alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 all. e LAC, non viene nel presente ambito accertata la legittimità del provvedimento, ma lo stesso viene disapplicato, nella parte in cui si pone in contrasto con il diritto soggettivo assoluto ed inviolabile del privato, che il giudice ordinario è chiamato a tutelare.

Superate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, va affermata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza svolta in sede cautelare dai ricorrenti, notoriamente identificati nel *fumus boni iuris* inteso come verosimiglianza della fondatezza della titolarità e dell’esistenza del diritto che si intende tutelare, e del *periculum in mora*, quale pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile al quale il ritardo dovuto alla tutela giurisdizionale in via ordinaria può esporre tale diritto.

### **Sul fumus boni iuris**

Relativamente al primo, deve innanzi tutto chiarirsi in linea di principio che il codice civile detta in materia di immissioni una norma, l’art. 844 c.c., che - nel segnare il limite nella “normale tollerabilità” - lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”.

Nell’operare tale valutazione il giudice non può fare a meno di verificare l’esistenza di norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico. E ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e



*sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011).*

Al contrario, il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria si esaurisce laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative di settore a tutela della collettività stessa. Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *“mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. , tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”* (da ultimo Cass. 939/2011).

Ne deriva, in altri termini, che se all'interprete non è di certo consentito superare il limite legale imposto dalla normativa di settore, che si assume tenere in adeguato conto gli interessi pubblicistici della produzione a fronte di quelli privatistici della proprietà, allo stesso è invece rimesso un margine di discrezione di valutazione unicamente ove, sempre nel rispetto dei limiti normativi di riferimento, l'immissione lamentata produca comunque in concreto conseguenze pregiudizievoli che si pongono in contrasto con la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

Ed infatti, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente forniscono un *minimum* di tutela, costituiscono cioè criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur in quanto contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini Cass. 17281/05).



Del resto, la *ratio* sottesa a tale principio è del tutto evidente e condivisibile, presupponendo che nel necessario bilanciamento di interessi in gioco – privatistico a tutela della proprietà – e pubblicistico – a tutela delle ragioni di produzione, l'interprete non possa spingersi a legittimare una situazione *contra legem*, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all'interno dell'alveo applicativo della norma di settore. Sicché nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà occorre tener conto che *“il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti (...) sono da reputarsi illecite”* (così Cass. 5564/10).

Orbene, sulla scorta di tali principi, deve allora valutarsi che la pretesa dei ricorrenti risulta dotata di un *fumus* di fondatezza, sol che si considerino le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'ambito dell'accertamento peritale svolto in corso di giudizio.

In particolare, all'esito delle indagini effettuate, è emerso che le attività recettive che godono dell'occupazione del dehor nella Piazza De Gasperi, complessivamente considerate, producono all'interno dell'abitazione attorea il palese superamento di entrambi i limiti sopra evidenziati, di accettabilità amministrativa e di tollerabilità giurisprudenziale.

Il CTU ha rilevato che *“nell'abitazione degli attori si verificano immissioni di rumore che risultano essere particolarmente gravose nei locali che si affacciano sulla Piazza Alcide De Gasperi. Ciò si verifica nella condizione in cui sono aperte le finestre e nella circostanza in cui si manifestano fenomeni direttamente o indirettamente riconducibili alle attività degli esercizi pubblici delle convenute. È importante evidenziare che il fragore legato alla presenza dei plateatici e degli avventori in piazza De Gasperi è percepibile immediatamente ed inequivocabilmente nell'abitazione attorea. L'imponenza del livello acustico correlato alle attività che si svolgono nel plateatico, e la sua capacità di mascherare il contributo dovuto al traffico locale e alle attività che si svolgono all'interno dei pubblici esercizi, sono dimostrati dai livelli minimi i quali, senza interruzione di continuità, si mantengono significativamente elevati”*.



Rimandando alla CTU relativamente ai dettagli delle rilevazioni fonometriche effettuate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, va detto che in tutte le misurazioni effettuate dal soggiorno dell'abitazione attorea è stato riscontrato un importante e costante supero dei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza per il periodo considerato, dalle ore 22 fino a tarda notte. Con la conseguenza che tali immissioni sono *tout court* illegittime, senza che ne possa esserne discrezionalmente valutata la tollerabilità in concreto da parte del giudice.

Peraltro, il CTU precisa che tali limiti sono stati valutati sulla base della più penalizzante classe acustica IV (area di intensa attività umana) nella quale risulta inquadrata Piazza De Gasperi, nonostante l'abitazione dei ricorrenti rientri nella classe II (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale), rilevando, da un lato, che il "salto" tra due classi che differiscano di oltre 5 dB tra di loro, assegnate a zone contigue, non è conforme ai criteri generali (come anche riconosciuto nell'ambito della Relazione Tecnica a corredo del vigente Piano di azionamento acustico); d'altro lato, che l'area di Piazza De Gasperi – per la tipologia di insediamenti produttivi e di attività – non si attaglia ad essere classificata entro la classe IV caratterizzata da limiti fonometrici più alti rispetto alle precedenti.

A fronte di tutte le inequivoche risultanze riportate, sia i resistenti esercizi, sia il Comune di Como hanno mosso critiche all'operato del perito, dolendosi che l'ausiliario abbia misurato il rumore ambientale senza adeguatamente calcolare il rumore di fondo, da determinare nelle stesse condizioni spazio-temporali, in assenza della fonte rumorosa identificata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Senonché - ferma restando l'opportunità nel giudizio di merito, nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici, di assumere alcune specificazioni da parte del Consulente in ordine ai criteri utilizzati per la stima del rumore di fondo – in questa sede è sufficiente osservare che appare convincente e non censurabile l'operato dell'ausiliario, il quale ha svolto indagini assai dettagliate, complete, esaustive sotto ogni profilo, anche in risposta alle osservazioni formulate dai tecnici delle parti, con metodologia accurata, priva di contraddizioni e vizi logico-motivazionali.

Con specifico riferimento alla doglianza dei resistenti, in particolare, il perito nominato dall'ufficio ha infatti chiarito che "sono stati eseguiti specifici rilievi nell'assenza del servizio di ristorazione sul





plateatico...si sottolinea che il rumore residuo e di fondo assunto si riferisce alla condizione con plateatico sgombro da commensali ma con presenza di persone (clienti dei pubblici esercizi) che stazionano nell'area circostante al plateatico, le cui voci si intersecano con il traffico veicolare diventato intenso dopo le ore 24:00. Si osserva che il rumore residuo e di fondo assunto è comprensivo del significativo rumore delle motorette circolanti ad alta velocità e con i propulsori ad alto regime. È quindi evidente che tutte le valutazioni sono state eseguite in maniera estremamente prudentiale e tutt'altro che penalizzante per le Convenute. Ciò in considerazione del fatto che il rumore residuo e di fondo assunto è comunque comprensivo di fenomeni antropici riconducibili ai pubblici esercizi delle convenute, nonché del traffico diventato intenso dopo le ore 24:00”.

Ha chiarito ancora il ctu che “i fenomeni acustici connessi alle attività nella piazza De Gasperi ed all'operatività dei pubblici esercizi ben si differenziano da un macchinario del quale è possibile valutare la rumorosità attraverso semplici verifiche nelle condizioni di “acceso” e “spento”. Nel caso di specie è fuorviante affidarsi ad una logica binaria che prescinde dalla complessità delle molteplici variabili condizionate da imponderabili ed incostanti comportamenti antropici”. Inoltre, “sospendere l'attività di ristorazione sul plateatico in maniera estemporanea condurrebbe ad ingigantire i gravosi fenomeni acustici correlati alla clientela delle convenute che staziona nell'area ove è causa”, inevitabilmente conducendo a falsare i risultati delle indagini.

Il CTU, invece, ha inteso agire in modo diverso, ma ugualmente idoneo ed anzi assai prudentiale, misurando il rumore di fondo tramite l'affaccio dell'abitazione attorea che guarda sempre su viale Geno, ma dalla parte opposta rispetto a piazza De Gasperi, in orario analogo rispetto a quello delle misurazioni effettuate sulla piazza, e peraltro durante il periodo di esercizio delle attività. Anche in tali condizioni, evidentemente penalizzanti per i ricorrenti (stante comunque l'inevitabile contaminazione prodotta dagli esercizi sul rumore residuo), i risultati hanno comunque confermato il superamento dei limiti di tollerabilità immissiva, sia sotto il profilo normativo, sia giurisprudenziale. Al riguardo, inoltre, il consulente ha precisato che “i rilievi fonometrici eseguiti consentono comparazioni del rumore immesso/ambientale e del rumore di fondo/residuo in intervalli temporali assolutamente coerenti e confrontabili”.

Tanto è, dunque, sufficiente, in questa sede cautelare, a ritenere superate le osservazioni sollevate dai resistenti, che non valgono a mettere in dubbio gli inequivoci risultati cui il consulente è

Pagina 9



pervenuto, dovendosi condividere la specifica metodologia, espressamente motivata, che il CTU ha adottato per la determinazione del rumore ambientale, tenuto conto del rumore residuo.

Per tutte le ragioni esposte, la pretesa avanzata dagli attori appare sorretta da un adeguato *fumus* di fondatezza.

### **Sul periculum in mora**

Quanto al *periculum in mora*, premettendo che nessuna delle parti convenute ne contesta specificamente la sussistenza, limitandosi alle sopra richiamate contestazioni in ordine al contenuto della CTU, giova in ogni caso rilevare che – sulla scorta delle indagini fonometriche effettuate – il consulente ha rilevato che le immissioni di rumore all'interno dell'abitazione attorea eccedono significativamente sia i limiti di accettabilità amministrativa, sia di tollerabilità giurisprudenziale, non mancando di sottolineare che tali fenomeni superano altresì i “valori di attenzione” che consistono in quei “valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente”.

Già tale allarmante dato conduce a ritenere in via presuntiva sussistente il rischio di un pregiudizio irreparabile per il diritto alla salute che i ricorrenti intendono veder tutelato in questa sede, cui si deve aggiungere che le immissioni rumorose riscontrate si propagano costantemente, senza soluzione di continuità, all'interno dell'abitazione [redacted], tutte le sere della settimana, fino a tarda notte, anche nei locali adibiti al riposo serale, inevitabilmente compromettendo la tranquillità, la serenità e il sonno dei componenti della famiglia, a maggior ragione considerando che l'approssimarsi della stagione estiva non può che condurre al peggioramento delle condizioni, stante, da un lato, l'esigenza di tenere aperte le finestre per areare i locali abitativi incrementata dal caldo stagionale; d'altro lato, il prevedibile e consistente aumento della presenza di avventori dei locali che godono di uno spazio all'aperto nel periodo estivo.

Pertanto, si reputa sussistere il grave ed effettivo pericolo della lesione alla salute dei ricorrenti, che verrebbero sottoposti a sopportare immissioni intollerabili e *contra legem* ancora per un'intera stagione estiva, nelle more della definizione del giudizio di merito, la cui udienza di precisazione delle conclusioni è fissata a dicembre 2018.



**Sulle misure da adottare per contenere le immissioni entro i limiti di tollerabilità**

Ritenuta fondata nell'*an* la pretesa attorea cautelare, per tutte le ragioni sopra esposte, restano da definire gli interventi in concreto necessari al fine di contenere le immissioni di rumore entro limiti tollerabili.

Al riguardo, occorre in primo luogo rilevare che l'ultimo atto di concessione di occupazione di suolo pubblico in essere tra il Comune di Como e gli esercizi commerciali depositato agli atti, che si presume essere stato prorogato, prevede attualmente il seguente regime sinteticamente riportato:

- a) effettiva impossibilità all'utilizzo di posti a sedere del plateatico a decorrere dalle ore 23.00 dalla domenica al giovedì, salve eccezioni relative ai giorni festivi infrasettimanali;
- b) effettiva impossibilità all'utilizzo dei posti a sedere del plateatico a decorrere dalle ore 24.00, di ogni venerdì e sabato sera e dei giorni festivi infrasettimanali;
- c) riduzione del numero dei posti a sedere comunque a decorrere dalle ore 22.00 di ogni giorno della settimana a n. 68 per [REDACTED], [REDACTED], e 38 per [REDACTED].

Inoltre, il Comune impartisce le seguenti "prescrizioni obbligatorie":

- non installare diffusori acustici nell'area esterna e garantire l'assenza di emissioni musicali nell'area dehor;
- non svolgere attività di intrattenimento mediante impianti elettroacustici di diffusione sonora, strumenti musicali ed esibizioni dal vivo;
- evitare affollamenti di persone nelle aree esterne di pertinenza del locale oltre il numero di posti a sedere consentito;
- controllare gli atteggiamenti comportamentali degli avventori che utilizzano la pertinenza esterna al fine di prevenire l'insorgere di schiamazzi e l'incremento del disturbo acustico;
- osservare la massima attenzione nell'esecuzione delle operazioni di riordino e di pulizia del plateatico al termine dell'orario lavorativo notturno.

Orbene, nonostante fossero già in vigore le medesime condizioni di fruizione dello spazio esterno plateatico all'epoca dei rilevamenti fonometrici effettuati dal ctu, le fonti di rumore dettagliatamente riportate dal perito nell'ambito dell'accertamento sono state rinvenute in diversi e variabili fattori, che si coniugano contestualmente e che sono tutti ricollegabili, direttamente o indirettamente, agli esercizi commerciali resistenti, quali: - la significativa presenza di avventori



nel plateatico antistante i locali, che si trattengono all'esterno anche quando il servizio di ristorazione sul plateatico è cessato; - la clientela occupante i posti a sedere esterni dei singoli esercizi, cui si aggiunge il rumore delle stoviglie, dello spostamento delle sedie e dei tavoli al momento del riordino; - il traffico veicolare, particolarmente intenso dopo le ore 24.00 (in corrispondenza con la cessazione della limitazione degli accesso ZTL) che insiste anche sulla Piazza De Gasperi nonostante la perpetua interdizione alla sosta e al transito dell'area, al contrario utilizzata di fatto come "parcheggio selvaggio" da parte degli avventori dei locali adiacenti.

Va altresì aggiunto che, anche quando i posti a sedere nel plateatico sono occupati per il 40%-30% rispetto alla capienza, ed ancora quando il servizio ai tavoli è cessato, la situazione immissiva risulta solo marginalmente migliorata e sostanzialmente immutata per quanto concerne il superamento dei limiti, attesi i rumori derivanti dagli assembramenti di persone all'esterno dei locali, ma sempre nelle zone di pertinenza dei dehors, che ben sono evidenziati dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica, nonché dal traffico veicolare intenso fino a tarda notte.

Al fine di ovviare a tale penalizzante situazione, il CTU ha fornito al giudicante una soluzione a breve termine che tiene in considerazione congiuntamente il contenimento delle diverse fonti di rumore. Da essa deve necessariamente prendersi le mosse in questa sede, pur con alcuni correttivi, premettendo che il perito ha specificato come "il confinamento dell'area del plateatico, con la realizzazione di dehors chiusi, si tradurrebbe in un mero ampliamento delle superfici e dei volumi dei pubblici esercizi con il conseguente effetto di estendere l'area alla base del negativo fenomeno immissivo".

In particolare:

1) a fronte della proposta interdizione dell'uso del plateatico, per ciascun giorno della settimana fino alle ore 22:00, si ritiene in questa sede sufficiente, nel contemperamento degli interessi contrapposti tra le parti, ridurre il relativo orario fino alle ore 23.00 di ciascuna giornata settimanale, con compressione di un'ora rispetto alla concessione comunale attualmente in vigore per le giornate del venerdì e del sabato, e mantenendo inalterato il numero di posti a sedere.

Ciò in quanto, dall'esame della consulenza, emerge che dalle ore 22.00 in avanti il plateatico risulta solo parzialmente occupato a livello di sedute, e ciò nonostante il vociare e gli schiamazzi siano



così nitidamente percepibili nell'abitazione attorea, da far supporre che gli stessi provengano per la maggior parte dagli avventori che sostano in piedi affollando le aree esterne ai locali, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata alla perizia.

Resta ovviamente fermo che i dipendenti degli esercenti debbano adottare la massima cautela nello sparcchiare e nel ritirare tavoli e sedie, come peraltro previsto espressamente dal Comune nei provvedimenti autorizzativi.

2) va tenuto altresì conto che la sola limitazione di orario di operatività del plateatico non è di per sé sufficiente a contenere gli importanti fenomeni immissivi entro la normale tollerabilità. Diviene pertanto necessario dare attuazione cogente a quanto già previsto dal provvedimento concessorio comunale, di “evitare affollamenti di persone nelle aree esterne di pertinenza del locale oltre il numero di posti a sedere consentito”, che non risulta attualmente rispettata.

Il consulente ha infatti rimarcato che “i commensali che stazionano sul plateatico costituiscono una sorgente acustica che, per quanto rilevante, non è l'unica sorgente alla base delle negative immissioni. Gli esercizi commerciali costituiscono un polo di aggregazione che genera una situazione “al contorno” meritevole di attente valutazioni. In tale ottica è emersa una marcata criticità di tutta l'area circostante il plateatico con particolare riferimento al corsello posto tra i locali ed il plateatico ed al corsello sul lato di via Madonnetta”.

Pertanto, conformemente a quanto indicato dall'ausiliario, occorre disporre la predisposizione a cura degli esercenti, durante tutto il periodo di apertura dei locali, di “*un servizio d'ordine*”, con personale *ad hoc*, che disciplini la presenza delle persone all'esterno, nelle aree di rispettiva pertinenza, al fine di evitare affollamenti di persone e di controllare gli atteggiamenti comportamentali degli avventori che utilizzano le aree, onde prevenire l'insorgere di schiamazzi e l'incremento del disturbo acustico.

Tale operazione di vigilanza deve essere posta a carico dei privati esercenti, in quanto occupanti l'area pubblica esterna ai rispettivi locali. Ciò non toglie che anche il Comune debba essere onerato di vigilare sul rispetto delle prescrizioni che l'ente stesso ha disposto nei provvedimenti concessori, provvedendo ad irrogare le dovute sanzioni in caso di violazione (cfr. in termini TAR Lombardia 1255/2017, anche se nella fattispecie ivi contemplata gli esercenti del bar non godevano di un



plateatico, il principio affermato risulta applicabile anche nel caso in esame, posto che il Comune è chiamato qui a vigilare sul rispetto delle prescrizioni da parte degli stessi esercizi).

3) come già è attualmente previsto, sono altresì generalmente interdetti l'installazione di diffusori acustici nell'area esterna e la previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino l'affollamento del plateatico con un'elevata densità di persone, senza l'ottenimento di previa autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento applicativo del Piano di Azzonamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 del 20/04/2017.

4) Inoltre, deve tenersi in adeguato conto che, nonostante la Piazza De Gasperi sia interdetta al traffico veicolare, anche in orario notturno, quantomeno nelle zone antistanti l'abitazione dei ricorrenti, corrispondenti ai corselli tra il plateatico e gli edifici, la stessa viene sistematicamente utilizzata come area di sosta abusiva di veicoli a motore dopo le ore 24.00, in corrispondenza con la liberalizzazione dell'area ZTL su Viale Geno.

Ferme restando le segnalazioni che il CTU prevede nel medio e lungo periodo al fine di generale riqualificazione dell'area, anche sotto il profilo della viabilità, nel breve termine – proprio della sede cautelare – al Comune deve essere imposto di incrementare il controllo di vigilanza sulla Piazza De Gasperi, specie in orario notturno, rendendo effettivo il divieto di sosta e transito veicolare già attualmente vigente lungo le aree dei corselli tra il plateatico e gli edifici (ad eccezione del dovuto accesso ai frontisti) in modo da reprimere concretamente e sanzionare quei fenomeni che la stessa amministrazione definisce di “sosta selvaggia”, che inevitabilmente producono conseguenze acustiche di non scarso rilievo e che l'ente locale non può non avere interesse ad eliminare.

Così determinati gli interventi contenitivi delle immissioni rumorose sofferte dai ricorrenti entro i limiti di tollerabilità, al fine di assicurare l'effettivo rispetto degli stessi, necessariamente demandato al controllo delle parti resistenti in causa, occorre fin d'ora stabilire quale modalità di attuazione (entro il potere conferito al giudice ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c.) che entro trenta giorni dalla emanazione della presente ordinanza, il Comune di Como sia onerato, direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente – ove ritenuto – tramite ARPA, a predisporre in loco, presso la Piazza De Gasperi, un sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a



valutare l'andamento dei fenomeni rumorosi e il doveroso contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente a tenere sotto controllo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei gestori delle attività resistenti.

Le spese di lite vengono devolute alla decisione di merito ex art. 669 *octies* co. 7 c.p.c.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da [redacted] e da [redacted] e per l'effetto;
- 2) dispone che: A) l'uso del plateatico esterno sia interdetto con effetto immediato a decorrere dalle ore 23:00 di ciascun giorno della settimana; B) il personale degli esercenti adotti la massima cautela nell'attività di sparcchiamento e nel ritiro di sedie e tavoli; C) siano interdetti l'installazione di diffusori acustici nell'area esterna e la previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino affollamento del plateatico, senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento applicativo del piano di azionamento acustico in vigore; D) gli esercenti resistenti predispongano, entro dieci giorni dalla emissione del presente provvedimento, un servizio d'ordine con personale a ciò specificamente preposto, durante tutto il periodo di apertura dei locali, che disciplini la presenza delle persone nelle rispettive aree di pertinenza esterna e nei corselli di passaggio, al fine di evitare affollamenti e di controllare gli atteggiamenti comportamentali degli avventori che utilizzano le aree, onde prevenire l'insorgere di schiamazzi e l'incremento del disturbo acustico; E) il Comune di Como sia onerato di vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall'ente stesso nei provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti resistenti, dirette ad evitare affollamenti di persone all'esterno dei locali; F) il Comune di Como sia onerato di incrementare il controllo e la vigilanza su Piazza De Gasperi in orario notturno, in modo da rendere effettivo il divieto di sosta e transito veicolare già attualmente vigente nelle aree corrispondenti ai corselli tra il plateatico e i circostanti edifici (con eccezione del dovuto accesso ai frontisti aventi diritto); G) il Comune di Como sia onerato, entro trenta giorni dalla emanazione della presente ordinanza, direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente – ove ritenuto – tramite ARPA, a predisporre in *loco* presso la Piazza De Gasperi, un sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l'andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente a tenere sotto



controllo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei gestori  
resistenti.

Spese al merito.

Como, 21 giugno 2018

Il Giudice

dr. Laura Serra

